☐ DA NOTIFICARE — ☐ DA PUBBLICARE TORVISCOSA COMUNE UDINE PROVINCIA

0620

UFFICIO TECNICO

Data	30.04.1997	Prot. n
------	------------	---------

PRATIC	97001	
ANNO _	1997	

Marca da

·bollo

	CONCESSIONE EDILIZIA N. 97001
	(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)
	IL SINDACO
	Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 30.01.1997
da(°)·	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede in Milano - Via Borgonuovo n.14 -
	08140590582
	llegato progetto, redatto da Studio TITTON - DE MARCHI
codio	e fiscale n. 01075150308 con studio in San Giorgio di Nogaro
	via Europa Unita n. 3
per l'	esecuzione dei lavori di ⁽¹⁾ COSTRUZIONE DI UNA RAMPA DI CARICO SALE NEL REPARTO PES -
IMP	TANTO SODA - CLORO
	tiin: TORVISCOSA P.le F.Marinotti n. 1
sull'a	rea identificata al catasto <u>terreni</u> al foglio <u>19</u> mapp. l <u>e</u> n. <u>44</u>
	Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualita
di ⁽²⁾ _	PROPRIETARIO come risulta dalla documentazione esibita
	Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio
1985	n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
	Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
legge	5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
	Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitario
appr	ovato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
	Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del
e di d	ui al verbale n;
	Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in
mate	ria di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei ber
	stico ambientali e monumentali;
•	Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14
giugi	o 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro
	aio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
	Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;
	Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
dicer	nbre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;
	Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato co
D.P.	R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;
	Visto il D.P.C.M. 1º marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambien
abita	ivi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto

con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

^(*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..

ner	Cons	siderato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizi ettata opera è la seguente:	e, la destinazione d'uso compatibile .
	Dato	atto che l'opera di cui alla presente concessione	nei casi di concessione gratuita
ai s		ell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; o atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata	, a ha assolto agli obblighi di cui all'art
3 4		ge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:	
	-	unto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli on	peri di urbanizzazione di cui all'art. 5
	-	tata legge n. 10/77, mediante:	or ar arbanizzazione ar our an art. o
		versamento della somma di Lquale	e intero contributo operi di urbanizza-
	a	zione; (quietanza della Tesoreria Comunale n.	
		ovvero:	iii data
٦	7 22-	versamento della somma di Lquale p	rima rata contributo operi di urbanizza-
	_	zione; (quietanza della Tesoreria Comunale n.	
		e contemporanea presentazione di polizza fidejus	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		L a garanzia delle restanti re	
		(compagnia polizza n	
ŗ	□ a 3 -	presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo	•
,	_ 4.0	corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o se	
		concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della	
		2 e 11, comma 1 della medesima legge;	terorr, arsens degrant. r, comma
		(compagnia polizza n	del
		convenzione polizza II polizza II polizza II regis	trat: a
		ilnnnodvol	e trascritt alla Consenyatoria
		dei Registri Immobiliari di	il
		n R.O. n R.P	11
ſ	7 24-	· 11.0.11 11.1	
b)	per qua	anto riguarda la corresponsione del contributo relativo al cost	o di costruzione di cui all'art. 6 della
		i. 10/77, mediante:	
		- versamento della somma di L	quale intero contributo costo di
		costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n.	
		ovvero:	
	□ b2-	versamento della somma di L.	quale prima rata contributo costo di
•		costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n.	
			in data
		e contemporanea presentazione di polizza fidejus	soria/bancaria per l'importo di
		e contemporanea presentazione di polizza fidejus L a garanzia delle restanti ra	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)	□ ha.	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L a garanzia delle restanti ra	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)	□ b.3 -	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L a garanzia delle restanti ra	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)	□ b.3 ·	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L a garanzia delle restanti ra (compagnia polizza n presentazione diconvenzione	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente; del, registratmodvol
(3)	□ b.3 -	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L a garanzia delle restanti ra (compagnia polizza n - presentazione di	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente; del, registrat modvol
(3)	□ b.3 -	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L a garanzia delle restanti ra (compagnia polizza n - presentazione di	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente; del, registrat mod vol , sulla base della convenzione - tipo
(3)	□ b.3 -	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)	□ b.3 ·	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)	□ b.3 ·	e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)		e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)		e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)		e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)		e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;
(3)		e contemporanea presentazione di polizza fidejus L	soria/bancaria per l'importo di ate di cui al punto precedente;

⁽³⁾ Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica; di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del 29.04.1998 , pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni soprimo de la contenta del l'inizio lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonche il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
 - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali e richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a striscie bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.

 Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
 - Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.

indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei ravori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza cosi delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonchè tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonchè alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
 - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
 - f) al D.P.C.M.1° marzo1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente estemo"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:	Salvo eventuale par	ere favorevol	e espresso da	agli Enti Superio-	
ri preposti.					
		•			
	Carulas O				
		I P. SINDACO			
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,DUZ arch	.ROberto	
			11.		
	EVENTUALE VOLTUF	RA DELLA CONC	ESSIONE	, purocon	
	Marie Proprieta de Carte de Santa (Carte Carte Car Carte Carte Ca				
				• •	
			(5)		
Il sottoscritto dichiar	a di aver ritirato oggi			l'originale della	
presente concessione e	dilizia con n	allegati e d	i obbligarsi all'o	sservanza di tutte le	
condizioni e prescrizion	cui il rilascio stesso e s	stato subordinato).		
		IL	DICHIARANTE (firma leggibile)	